Notaio
Salvatore Grasso
Poggiomarino (NA)
Via A. De Gasperi 29
Tel 081/8652393
Napoli (NA)
Via G. Verdi 18
Tel. 081/7649781

---------ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 837 DELLA RACCOLTA----------
------------------------S T A T U T O-------------------------
---------------------------TITOLO I----------------------------
-------------------------GENERALITA'--------------------------
------------Art. 1 - (Denominazione, Sede, Durata)------------
1. La società si denomina "MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A.".--------
2. La Società ha sede in Napoli, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. ----------
Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.----------
3. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo anticipato scioglimento o proroga per deliberazione dell'Assemblea.----------
-----------------Art. 2 - (Scopo ed Oggetto)------------------
1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1999 N. 442 e dell'art. 6 del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica dell'11 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica N. 291 del 14 dicembre 2000, la società ha il compito di gestire e valorizzare il patrimonio già dell'ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE, nonché di organizzare attività fieristiche e promuovere manifestazioni culturali, turistiche, sportive, anche al fine dello sviluppo economico e della valorizzazione turistica della città di Napoli.----------
2. Pertanto l'oggetto della società è:----------
a) gestire e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico ed ambientale già dell'Ente autonomo, in particolare impedendo l'alienazione, anche parziale e preservandone l'integrità, delle aree e degli immobili sottoposti a vincolo architettonico insistenti nelle attuali mura perimetrali della Mostra, ma concedendo, se particolari condizioni lo richiedano, in locazione o costituendo il diritto di superficie su determinate aree e con il limite temporale di anni 30 (trenta);----------
b) incentivare e promuovere recuperi e ristrutturazione di immobili in project financing dando gli immobili e le aree in concessione per un periodo di tempo non superiore ad anni 30 (trenta);----------
c) promuovere a livello nazionale e internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nei campi della cultura, dell'arte, delle manifestazioni ed eventi, anche congressuali e spettacolari, di promozione delle attività commerciali, produttive e dell'ingegno, mediante attività stabili, manifestazioni, sperimentazioni e progetti;----------
d) progettare anche al di fuori dei propri spazi, organizzare, regolamentare e gestire attività culturali, spettacolari, congressuali, sportive, turistiche, fieristiche, espositive ed

altre manifestazioni, quali attività di interesse pubblico primario per la promozione culturale, lo sviluppo economico e la valorizzazione dei sistemi produttivi, del commercio, della cooperazione internazionale, del progresso tecnologico e della ricerca applicata, della conoscenza dei mercati, nonché anche al fine dello sviluppo economico e la valorizzazione turistica delle aree nelle quali si svolgono le manifestazioni;---------
e) vigilare circa l'attuazione delle condizioni, anche normative e regolamentari, atte a garantire che le manifestazioni espositive organizzate o ospitate nei propri spazi si svolgano con libera, indiscriminata ed effettiva concorrenzialità tra gli espositori, gli organizzatori terzi e tra le merceologie espositive, con garanzia circa l'affidabilità e la qualità degli espositori e organizzatori a tutela dei consumatori e visitatori, in assenza di ogni finalità di lucro.----------
3. La Società, al fine della realizzazione degli scopi sopra indicati, potrà compiere tutti gli atti e le operazioni direttamente e indirettamente rivolti al loro conseguimento, non preclusi dalla legge o dal presente Statuto, compresa ogni pertinente operazione finanziaria, immobiliare, la assunzione di mutui, la prestazione di garanzie sia reali che personali.
4. Sempre ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1999 N. 442 e dell'art. 6 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica dell'11 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica N. 291 del 14 dicembre 2000, la società può, provvedere alla gestione diretta di impianti sportivi già esistenti, di aree di parcheggio e di garage sotterranei e di alberghi, anche in società con aziende specializzate nei singoli settori; può tra l'altro, dare in gestione o locazione a terzi parte del suo patrimonio immobiliare; può costituire o partecipare a società che abbiano come scopo l'organizzazione di fiere, congressi, eventi, anche al di fuori degli spazi di proprietà della società nonché attività di valorizzazione degli immobili, facenti parte del patrimonio; può costituire o partecipare a società aventi per scopo sociale la valorizzazione dell'area flegrea.----------
----------Art. 3 - (Capitale, Azioni)----------
1. Il capitale sociale è di Euro 145.623.373,00 (centoquarantacinquemilioniseice ntoventitremilatrecentosettantatre virgola zero) ed è diviso in n. 145.623.373 (centoquarantacinquemilioniseicentoventitremilatrecentosettantatre) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero) ciascuna.-
2. Gli azionisti potranno alienare le proprie partecipazioni a soggetti giuridici privati, tra cui anche fondi d'investimento e operatori finanziari, italiani o stranieri, interessati al particolare settore in cui opera la società. L'alienazione delle partecipazioni deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10 del D. Lgs. n. 175/2016, nonché in osservanza delle ulteriori disposizioni previste dalla nor-

mativa vigente e dal presente statuto. È fatta salva la possibilità di ricorrere alla costituzione di un azionariato diffuso. In ogni caso la quota di partecipazione complessiva di proprietà dei soci pubblici non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.----------
3. Il capitale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni da offrirsi in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. In caso di partecipazione di soci privati al capitale sociale è possibile da parte della società, ai sensi dell'art. 17 co. 4 del D. Lgs. n. 175/2016, l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato.---------
Nel caso in cui al socio, o ai soci, privati, siano assegnati ruoli di gestione è fatto salvo, in deroga all'articolo 2380-bis c.c., e ai sensi dell'articolo 17 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 175/2016, il potere di controllo interno del socio pubblico sulla gestione d'impresa che potrà essere definito anche per mezzo di patti parasociali la cui durata, in deroga all'articolo 2341-bis comma 1 del codice civile, potrà essere superiore a cinque anni.----------
4. Quando il presente Statuto si riferisce all'Azionista Comune di Napoli, i relativi atti partecipativi, di nomina e determinazione sono assunti dal Sindaco in carica o dal suo delegato.----------
----------Art. 4 (Trasferimenti e prelazione)----------
1. Le azioni sono trasferibili alle condizioni indicate all'articolo 3 e al presente articolo, al fine di tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine societaria, alla coesione dei soci, all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.----------
2. Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, o i diritti di opzione su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, dovrà previamente offrirle in acquisto agli altri soci, a mezzo comunicazione scritta avente data di ricezione certa, al presidente del consiglio di amministrazione, che ne darà comunicazione scritta agli altri soci; la comunicazione del socio che intende trasferire i propri titoli dovrà indicare le generalità dell'acquirente, le condizioni ed i termini della cessione, tra i quali il prezzo e le modalità di pagamento.---
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al medesimo Presidente del consiglio di amministrazione nella quale dovrà essere manifestata la volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita ed il gradimento, ovvero la contestazione, del prezzo di vendita proposto dal socio alienante.----------

4. Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formalizzata con contestazione del prezzo proposto dal socio alienante, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione, in assenza di accordo, sarà determinato con le modalità che l'art. 2437 - ter c.c. prevede in ipotesi di recesso del socio, su istanza di una delle parti.----------
5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.----------
6. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non può o non vuole esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.----------
7. Qualora nella comunicazione del socio alienante sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è comunque riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.----------
8. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio di compravendita in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo, come indicato nella denuntiatio.----------
9. In ogni caso, per le azioni detenute in violazione di quanto previsto nel presente articolo, in nessun caso potrà essere esercitato il diritto di voto e, comunque, diritti diversi da quelli aventi mero contenuto patrimoniale. Tali azioni sono, tuttavia, computate ai fini del quorum costitutivo dell'assemblea dei soci.----------
10. La cessione, a qualsiasi titolo, delle azioni della società o del diritto di opzione in ipotesi di aumento del capitale sociale o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle azioni, è subordinata altresì alla prestazione, da parte dell'assemblea dei soci, del gradimento nei confronti del soggetto acquirente o del soggetto in cui favore è costituito il diritto reale o di garanzia.----------
11. Il diniego del gradimento dovrà essere motivato.----------
12. Il diniego del gradimento comporterà l'obbligo, per i restanti soci, di acquistare le azioni o i diritti di opzione ovvero di reperire un terzo acquirente per l'acquisto degli stessi, al prezzo offerto o, in caso di contestazione, al prezzo determinato con le modalità di cui all'art. 2437 ter c.c..----------

Art. 5 (Poteri speciali del Comune di Napoli e della Regione -
----------Campania)----------
1. Spettano al Comune di Napoli, ai sensi di legge e secondo i contenuti, le modalità e i limiti di cui al presente Statuto, i seguenti poteri speciali:----------
a) di veto, anche nel caso in cui la partecipazione posseduta dovesse essere pari o inferiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale, all'adozione di deliberazioni di cessione dell'azienda, di scioglimento della Società, di trasferimento della sede sociale fuori dalla città di Napoli, di cambiamento dell'oggetto sociale, di fusione, scissione e trasformazione della Società, di modifica al presente Statuto che sopprimano o modifichino i propri poteri speciali;----------
b) di nomina o revoca - ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. - del Presidente del Consiglio di Amministrazione.----------
2. Spetta alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., la nomina o la revoca del Presidente del Collegio Sindacale, ed è fatta salva l'applicazione dell'art. 2400 c.c. ai sensi dell'articolo 9 co. 7 D.Lgs. 175/2016.----------
----------Art. 6 (Recesso del Socio dissenziente)----------
1. Hanno diritto a recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:----------
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;----------
b) la trasformazione della società;----------
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;----------
d) la revoca dello stato di liquidazione;----------
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;----------
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.----------
2. Compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:-------
a) la proroga del termine;----------
b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.----------
3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata.----------
4. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria di azioni per le quali il recesso viene esercitato.----------
5. Se il fatto che legittima il recesso non è costituito dal contenuto di una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi, il Presidente del Consiglio di Amministra-

zione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro sette giorni dalla data in cui egli stesso ne è venuto a conoscenza.----------
6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al presidente del Consiglio di Amministrazione.----------
7. Le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.----------
8. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.----------
9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera o dalla conoscenza, da parte della società del fatto o dell'atto che ha legittimato il recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.---
10. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, valutate secondo quanto previsto dall'art. 2437 ter c.c. e collocate secondo le prescrizioni dell'art. 2437 quater c.c..----------
----------TITOLO II ORGANI DELLA SOCIETA'----------
----------SEZIONE I - L'ASSEMBLEA----------
----------Art. 7 (Generalità)----------
1. L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci.----------
2. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.----------
3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.----------
---Art. 8 (Modalità e tempi di convocazione dell'Assemblea)---
1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede della Società o altrove purché a Napoli, su deliberazione del Consiglio o istanza di tanti Azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.----------
2. L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata che ne provi la ricezione, ovvero tramite fax, telegramma, PEC o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.----------
3. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo di quella, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. ----------
4. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei componenti dell'Organo di Controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli

argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
----------Art. 9 (Presidenza dell'Assemblea)----------
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea nomina un Segretario, anche non Socio, salvo il caso in cui l'Assemblea sia tenuta innanzi a notaio; nell'assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.----------
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni decisione sul diritto di intervento e sulla regolarità delle deleghe.----------
----------Art. 10 (Intervento all'Assemblea)----------
1. Ha diritto di intervenire all'Assemblea e di farvisi rappresentare a norma di legge ogni Azionista che risulti iscritto nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.----------
2. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea ordinaria si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure trovasi il segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.----------
----------Art. 11 (Convocazione dell'assemblea ordinaria)----------
1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni o - nelle ipotesi previste dal Codice Civile - entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.----------
-Art. 12 (Materie di deliberazione dell'assemblea ordinaria)--
1. L'assemblea ordinaria delibera circa:----------
a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio e l'assegnazione, nei limiti di legge e di Statuto, dell'utile netto d'esercizio;----------
b) la nomina e la revoca degli Amministratori e dei Sindaci la cui nomina non sia espressione del potere speciale riconosciuto all'Azionista ai sensi dell'articolo 2449 c.c. e del presente Statuto;----------
c) la determinazione degli emolumenti degli Amministratori e dei Sindaci, nei limiti di cui all'art. 11 co. 6 e 7 del D. Lgs. 175/2016;----------
d) gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.----------
In merito a quanto precede è, in ogni caso, fatto salvo il potere di veto spettante al Comune di Napoli ai sensi dell'art. 5 lett. a) del presente Statuto----------
---Art. 13 (Quorum e maggioranze nell'Assemblea ordinaria)----
1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare, in prima convocazione, con la presenza di tanti

Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai Soci presenti.----------
2. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei soci presenti e votanti.----------
------Art. 14 (Materie di deliberazione dell'Assemblea straordinaria)----------
1. L'Assemblea straordinaria delibera circa:----------
a) l'aumento o la riduzione del capitale sociale,----------
b) l'emissione di obbligazioni;----------
c) modifiche statutarie, operazioni straordinarie: fusione, scissione, trasformazione e scioglimento della Società. In merito a quanto precede è, in ogni caso, fatto salvo il potere di veto spettante al Comune di Napoli ai sensi dell'art. 5 lett. a) del presente Statuto.----------
------Art. 15 (Maggioranze nell'Assemblea straordinaria)------
1. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.----------
----------Art. 16 (Verbali)----------
1. Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbale redatto in forma analitica e sottoscritto ai sensi di legge dal Presidente e dal Segretario, ovvero dal Notaio.----------
----------SEZIONE II - ORGANO DI GESTIONE----------
----------Art. 17 (Composizione, durata, nomine)----------
La società è retta da un Amministratore Unico, nominato a maggioranza dall'Assemblea, o da un Consiglio di Amministrazione.----------
Il Consiglio di Amministrazione è composto, nel rispetto delle cd. "quote di genere", da tre membri anche non soci, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.----------
I membri dell'Organo Amministrativo sono nominati nel modo che segue:----------
a) ai sensi e per gli effetti degli artt. 2449 e seg. cod. civ., il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato e/o revocato direttamente dal Comune di Napoli. I relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno adottato da parte del Comune di Napoli per la nomina o revoca, rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.----------
b) i restanti Consiglieri sono nominati dall'assemblea tra i soggetti designati in numero di uno dal Comune di Napoli e, in numero di uno, dalla Regione Campania.----------
L'indicazione di tutti i candidati dovrà avvenire entro cinque giorni dalla data fissata per l'assemblea in prima convocazione che dovrà procedere alla nomina.----------

In mancanza, relativamente ai posti di Consigliere, nominati ai sensi della lettera B) del presente articolo, per i quali non vi sia stata designazione del candidato, provvederà l'assemblea secondo le regole ordinarie.----------
In caso di cessazione di uno o più consiglieri, per qualsiasi causa, è ammessa la cooptazione.----------
A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, in vista della cooptazione, richiederà l'indicazione del consigliere da cooptare al Socio che aveva designato il consigliere cessato.---
3. Il Consiglio, attenendosi alle indicazioni eventualmente date dall'Assemblea, delega, nei limiti di cui all'art. 18.2 del presente Statuto, parte delle proprie attribuzioni, fissandole nei limiti consentiti dall'articolo 2381 del codice civile.----------
4. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.----------
----------Art. 18 (Poteri)----------
1. La gestione dell'impresa spetta all'Organo Amministrativo, al quale competono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.----------
2. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta l'anno per discutere e redigere il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. In presenza di organi delegati il Consiglio deve riunirsi almeno due volte l'anno.----------
3. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nei limiti della delega, al consigliere delegato nominato.----------
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.----------
5. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c..----------
6. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6 co. 3 del D.Lgs. 175/2016, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggere gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.----------
----------Art. 19 (Presidente e Segretario)----------
1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio medesimo o in sua vece, in

caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età. È esclusa, ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. b) del D. Lgs. n. 175/2016, l'attribuzione della carica di vicepresidente.----------
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario deliberando la durata dell'incarico, nonché le eventuali funzioni aggiuntive a quelle di:----------
a) assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio;----------
b) redigerne in forma analitica i verbali e sottoscriverli col Presidente;----------
c) aggiornare i libri sociali;----------
d) predisporre per la firma del Presidente copie ed estratti degli atti sociali, nonché le attestazioni richieste alla Società.----------
----------Art. 20 (Convocazione)----------
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta questi ne ravvisi l'esigenza o ne sia richiesto da altro Amministratore.----------
2. Il Consiglio è convocato nella sede sociale o altrove, purché nella Città di Napoli, salvo il caso di cui al comma seguente.----------
3. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questa condizione, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve anche trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. ----------
4. Il Consiglio è convocato previo avviso scritto, anche a mezzo telefax o posta elettronica, indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio risultante dagli atti sociali di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. Nei casi di grave urgenza, la convocazione sarà fatta anche con preavviso di sole 24 ore a mezzo di telegramma e, se possibile, anche di telefax.--------
----------SEZIONE III - IL COLLEGIO SINDACALE----------
----------Art. 21 (Composizione, durata, nomine)----------
1. Il Collegio Sindacale è costituito, nel rispetto delle cd. "quote di genere", da tre membri effettivi e due supplenti.---
2. Uno dei membri effettivi è nominato dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 2449, primo comma, cod. civile, e assume la carica di Presidente.----------
3. Gli altri sono nominati rispettivamente dal socio Comune di Napoli e dal socio Camera di Commercio; i membri supplenti

sono nominati entrambi dalla Città Metropolitana di Napoli.---
4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere rinominati.----------
5. Al collegio sindacale, in base all'art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016, non può essere affidata la revisione legale dei conti.----------
----------Art. 21-bis (Revisione Legale dei Conti)----------
1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.----------
2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.
3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.----------
4. Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge e, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale.----------
5. Il revisore contabile deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Qualora i suddetti requisiti venissero a mancare il revisore contabile decade di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.------
-------SEZIONE IV - NORME COMUNI AGLI ORGANI SOCIETARI--------
----------Art. 22 (Divieti)----------
1. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato a componenti degli organi sociali.----------
2. È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.----------
----------TITOLO IV----------
----------BILANCI E UTILI----------
----------Art. 23 (Esercizi sociali)----------
1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.----------
2. Al bilancio d'esercizio sarà allegata una Relazione sul governo societario ai sensi dell'art.6 co.4 e 5 del D. Lgs. n. 175/2016, laddove nella relazione sulla gestione non sia prevista una sezione ad essa dedicata.----------
----------Art. 24 (Assegnazione dell'utile netto)----------
1. L'utile netto di bilancio verrà così assegnato:----------
a) il 5% al fondo di riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;----------
b) una quota, pari al 55%, a riserva straordinaria;----------

c) la restante parte secondo le deliberazioni dell'assemblea.-
----------Art. 25 (Pagamento dei dividendi)----------
1. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato alla scadenza presso le Casse della Società. ----------
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno di cui siano divenuti esigibili, andranno prescritti a favore della Società.----------
----------TITOLO VI----------
----------DISPOSIZIONI FINALI----------
----------Art. 26 (Cause di scioglimento)----------
1. La Società si scioglie nei casi previsti dall'articolo 2484, comma 1, numeri da 1 a 6, cod. civile.----------
----------Art. 27 (Liquidazione)----------
1. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne fissa poteri e compensi.----------
2. La quota di attivo patrimoniale netto della società, risultante dall'esito dell'attività di liquidazione, spettante al Comune di Napoli ai sensi dell'art. 2350 cod. civile, gli sarà almeno in parte assegnata in natura, previa divisione, sino a comprendere, ove sussista capienza, l'insieme delle aree e dei fabbricati interni al perimetro della Mostra al tempo della costituzione della Società.----------
----------Art. 28 (Comunicazioni)----------
Tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal presente statuto potranno essere effettuate in forma equipollente a mezzo Posta Elettronica Certificata.----------
----------Art. 29 (Rinvio)----------
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia di società, con particolare riferimento a quelle partecipate dalle pubbliche amministrazioni.----------
Firmato:
DONATELLA CHIODO.
Salvatore Grasso Notaio Sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di N. dodici fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge
POGGIOMARINO (NA), li 14/2/2017